

N. [redacted] /2010 R.G. GIP

N. [redacted] /2009 R.G. PM



TRIBUNALE DI SALERNO

(Ufficio del giudice dell'udienza preliminare)

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

(art. 429 c.p.p.)

Il Giudice dell'udienza preliminare, Tea Verderosa
all'esito dell'udienza preliminare del 9 febbraio 2011 nel procedimento penale sopra
indicato, nei confronti di:

1) [redacted] residente ed elettivamente
domiciliato in Caserta, [redacted] Presente
assistito e difeso di fiducia dall'avv. [redacted] in Napoli [redacted]

-2) [redacted] residente ed elettivamente
domiciliato in Salerno, [redacted]
assistito e difeso di fiducia dall'avv. [redacted]

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 644, commi 1 e 5, n. 1, 81 cpv. c.p., perché [redacted] in
qualità di Direttore della Banca di Roma - Filiale di Salerno - [redacted] (ora Banca Unicredit - Banca
di Roma) dal 2.05.2000 al 30.09.2001, e [redacted] in qualità di Direttore della Banca di
Roma - Agenzia di Salerno - [redacted] - dall'1.10.2001 al 26.09.2004, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, si facevano dare dalla società [redacted] s.p.a., con sede in [redacted]
[redacted] rappresentata dall'amministratore unico [redacted], con riferimento al rapporto di
conto corrente n. [redacted] interessi usurari, avendo applicato, nel primo trimestre 2000 un tasso
effettivo pari a 14,12%, nel secondo trimestre 2001 un tasso pari a 15,63%, nel quarto trimestre 2001
un tasso effettivo pari a 15,13%, nel primo trimestre 2002 un tasso effettivo pari a 16,70% e nel primo
trimestre 2003 un tasso effettivo pari a 15,98%, tassi superiori al tasso soglia rilevato dai decreti
ministeriali.

Con l'aggravante di aver agito nell'esercizio di una attività bancaria.

In Salerno, sino al 30.03.2003

Individuate le persone offese in:

[redacted] s.p.a. [redacted] con sede in [redacted] in persona del curatore
[redacted] Presente

1

██████████ in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante all'epoca dei fatti della società ██████████ s.p.a. ora ██████████ assistito e difeso dall'avv. ██████████, costituito PARTE CIVILE.

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- relazione dell'avv. ██████████ e atti allegati (documentazione bancaria e perizie);
- decreti di sequestro;
- documentazione bancaria;
- consulenza tecnica del dr. ██████████ depositata in data 18.11.2009 con documentazione allegata;
- circolare della Banca d'Italia sulla rilevazione analitica dei tassi d'interesse, con istruzioni alle banche segnalanti, in cui è previsto l'obbligo degli istituti bancari di comunicare i tassi d'interesse attivi applicati per ciascun cliente;

considerato che come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. IV sez. pen. n. 46403 del 28.10.2008) lo scopo della udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili e non quello di accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, sicché il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dalla acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito;

ritenuto che le diverse conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del P.M., della parte civile e dell'imputato ██████████ sulle modalità di determinazione del tasso d'interesse applicato debba essere oggetto di vaglio dibattimentale;

rilevato che non ricorrono le condizioni di legge per l'emissione di sentenza ex art. 425 c.p.p. e che non è stata richiesta la definizione del procedimento con riti alternativi;

visti gli artt. 429 c.p.p. e 132, 133 D. L.vo n. 271/1989

DISPONE

Il rinvio a giudizio di ██████████

██████████, innanzi al Tribunale di Salerno, Prima Sezione Penale, in

composizione collegiale, per rispondere del reato in rubrica descritto, indicando per la comparizione dei predetti l'udienza del 1 aprile 2011 ore 9,00 e segg. che si terrà nell'aula C) ubicata al secondo piano del Palazzo di Giustizia.

Si avvertono gli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.

Si avvertono le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 cpp con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Salerno 9 febbraio 2011

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

Kipling S.a.S. - <http://www.kipling99.com>